



Legge federale sul divieto di dissimulare il viso

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del,²
decreta:

Art. 1 Obbligo di mostrare il viso

¹ Se un rappresentante di un'autorità federale o cantonale competente in particolare nei settori della sicurezza, della migrazione o delle assicurazioni sociali è tenuto, in virtù del diritto federale, a verificare l'identità di una persona e a tal fine deve vederne il viso, detta persona deve mostrare il viso.

² L'obbligo di mostrare il viso si applica anche nel caso in cui un rappresentante di un'autorità ai sensi del capoverso 1 può eseguire un compito in virtù del diritto federale senza un onere sproporzionato unicamente mediante un'identificazione visiva.

³ Sono parimenti considerati rappresentanti di un'autorità ai sensi del capoverso 1:

- a. gli impiegati delle imprese di cui alla legge del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie;
- b. gli impiegati delle imprese di cui alla legge del 20 marzo 2009⁴ sul trasporto di viaggiatori;
- c. gli impiegati delle imprese di cui alla legge del 25 settembre 2015⁵ sul trasporto di merci;
- d. gli impiegati delle organizzazioni private a cui un'impresa di trasporto ha affidato compiti del servizio di sicurezza con l'autorizzazione dell'Ufficio

RS

1 RS 101

2 FF

3 RS 742.101

4 RS 745.1

5 RS 742.41

federale dei trasporti in virtù della legge federale del 18 giugno 2010⁶ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico; e

- e. le persone impiegate conformemente alla legge federale del 21 dicembre 1948⁷ sulla navigazione aerea o ad altre leggi federali o cantonali per garantire la sicurezza dell'aviazione civile.

Art. 2 Inosservanza dell'ingiunzione a mostrare il viso

¹ Chiunque non dà seguito all'ingiunzione ripetuta di mostrare il viso è punito con la multa.

² L'inosservanza non è punibile se l'identificazione visiva è nell'esclusivo interesse della persona che non dà seguito all'ingiunzione di mostrare il viso.

Art. 3 Perseguimento e giudizio dei reati

Il perseguimento e il giudizio dei reati secondo la presente legge spettano ai Cantoni.

Art. 4 **Modifica di un altro atto normativo**

Il Codice penale⁸ è modificato come segue:

Art. 181 cpv. 2

² Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a dissimulare il viso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso».

³ È pubblicata nel Foglio federale qualora l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» venga ritirata o respinta.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 745.2

⁷ RS 748.0

